



**COMUNE DI MASCALI**  
Città Metropolitana di Catania  
AREA III Tecnica – Servizio 2° Ecologia  
Centrale Unica di Committenza di Giarre, S. Alfio, S. Venerina, Mascali  
REGIONE SICILIANA  
REPUBBLICA ITALIANA

**NOTA CHIARIMENTI**

**OGGETTO:** APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MASCALI (CT) PER IL PERIODO TRANSITORIO DI MESI 9 (NOVE) DALL'INIZIO DEL SERVIZIO, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN ULTERIORE E PARI PERIODO IN ATTESA DELL'ESITO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A CURA DELLA S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD.-

**NUMERO GARA: 6796239 - C.I.G. : 714190459F - CUP: E59D17001020004**  
**Codice C.U.C.: CFAVCP-000103F**

In Riferimento alla gara in oggetto pubblichiamo la sottostante richiesta di chiarimenti presentata dalla ditta **General Montaggi Soc. Coop.** Sede Legale, Via Vittorio Emanuele n. 98 – 94010 Catenanuova (EN), Tel/Fax: 093575895, e-mail: [general.montaggi@tiscali.it](mailto:general.montaggi@tiscali.it) – [www.general.montaggi.it](http://www.general.montaggi.it)

Prot. N. 135/08/2017

Del 28/08/2017

**Spett. le Comune di Mascali**  
**Piazza Duomo n. 1**  
**MASCALI (CT)**

**Oggetto: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi Urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale di Mascali, per il periodo transitorio di mesi 9. CIG: 714190459F.**

**- Richiesta chiarimenti**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, essendo interessati alla partecipazione della gara de quo, al fine di poter preparare la documentazione amministrativa, Vi inoltriamo qui di seguito richiesta chiarimenti:

1. Come previsto nel punto III 1.3, (capacità professionale e tecnica), punto 2 (possesso di certificazione di qualità ISO 9001 - 14001 - 18001).

*Il non possesso della certificazione ISO 18001 è motivo di esclusione di gara? e se sì qual è la normativa che prevede l'obbligo di tale possesso.*

*Stante l'importanza dei dati richiesti, fiduciosi di un Vs comprensivo e favorevole riscontro, porgiamo distinti saluti.*

*Il Presidente  
Sig. Valenti Salvatore*

## CHIARIMENTI



### COMUNE DI MASCALI

Città Metropolitana di Catania  
AREA III Tecnica - Servizio 2° Ecologia  
Centrale Unica di Committenza di Giarre, S. Alfio, S. Venerina, Mascali  
REGIONE SICILIANA  
REPUBBLICA ITALIANA

Per quanto sopra richiesto dalla ditta **General Montaggi Soc. Coop.** Sede Legale, Via Vittorio Emanuele n. 98 - 94010 Catenanuova (EN), Tel/Fax: 093575895, e-mail: [general.montaggi@tiscali.it](mailto:general.montaggi@tiscali.it) - [www.general.montaggi.it](http://www.general.montaggi.it) con nota pervenuta il 28 Agosto 2017 alla pec. del 2° Servizio e al protocollo generale il 30/08/2017 al n. 12317, si precisa quanto segue:

Premesso che il possesso dei requisiti tecnici e professionali in materia di sicurezza negli appalti pubblici è fondamentale. Occorre, tuttavia, subito precisare che il D.lgs. 81/2008 rimane la **fonte primaria in materia**. Il Codice dei contratti non ha, infatti, modificato la struttura e il contenuto del TUSL, lasciando inalterato il principio in esso sancito all'articolo 26, comma 7, secondo il quale *"per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163... trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto"*. Dunque, **in caso di difformità di disciplina, le disposizioni del Codice prevalgono su quelle del D.lgs. 81/2008 e laddove nulla è previsto nel D.lgs. 50/2016, trovano applicazione le norme del TUSL.**

Volendo procedere ad una classificazione delle disposizioni normative del D.lgs. 50/2016 che si occupano del tema relativo alla sicurezza sul lavoro e alla salute dei lavoratori, possono distinguersi due grandi categorie: 1) le **norme volte ad assicurare un presidio minimo dei beni suddetti** e 2) quelle che sono **dirette a favorire una implementazione di questo nucleo di garanzia minima.**

Ad esempio, può essere annoverato nella prima categoria tutto il *corpus* normativo che impone il *rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza* nella progettazione dei lavori pubblici (art. 23, comma 2, lett. c), nella verifica sull'attività di elaborazione progettuale (che deve valutare, fra l'altro, *la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori* ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett.g), nonché nella esecuzione degli appalti attraverso l'individuazione di alcune figure investite di precisi compiti di controllo sulla sicurezza, quali il RUP (cui spetta la verifica dell'effettiva ottemperanza alle prescrizioni in materia di tutela della salute – art. 31, comma 8), il direttore dell'esecuzione o il coordinatore della sicurezza.

Vengono ancora in considerazione l'art. 80, che alla lett. a) del comma 5 individua, fra i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, l'ipotesi della **grave infrazione alle norme in materia di salute e sicurezza**, o l'art. 97, relativo alla disciplina le **offerte anormalmente basse**; in particolare, il co. 5, lett. e) prevede che la stazione appaltante possa escludere un'offerta qualora accerti che gli oneri aziendali della sicurezza siano incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; il co. 6 prevede, poi, che non siano ammesse giustificazioni sugli oneri di cui al piano di sicurezza e coordinamento e che la stazione appaltante possa, in ogni caso, valutare la congruità di qualsiasi offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Devono, invece, essere annoverate nella seconda categoria le **disposizioni normative che prevedono una premialità in favore delle imprese che si dotino di un apparato organizzativo e gestionale finalizzato a implementare e meglio presidiare la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro**. La norma madre è contenuta nell'art. 30 del Codice, che individua i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, stabilendo al comma 2, in maniera piuttosto significativa, la **subordinazione del principio di economicità ai criteri della *lex specialis* di gara ispirati a esigenze sociali, nonché, fra gli altri, alla tutela della salute**. Tale regola generale trova attuazione, fra l'altro, nel comma 6 dell'art. 95, dedicato ai criteri di aggiudicazione dell'appalto, il quale prevede che i documenti di gara stabiliscano i parametri di aggiudicazione dell'offerta pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto; in particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa "*qualità/prezzo*" è valutata in riferimento a criteri oggettivi, fra i quali le **certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori** (ad esempio l'OHSAS 18001). Si tratta di una novità recata dal nuovo Codice che prevede, come strumento per il riconoscimento della premialità, il **rafforzamento del ruolo delle valutazioni di conformità effettuate da Organismi di Certificazione, Organismi di Ispezione e Laboratori accreditati**.

E' chiaro che ogni dubbio interpretativo sulle questioni in merito è evaporato con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016) che, all'art. 95, comma 10, prescrive chiaramente l'obbligo per i concorrenti di indicazione nell'offerta economica dei "*propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*". Sul punto è ultimamente intervenuta la I sezione del Tar Campania Salerno che, nella sentenza n. 1604 del 06.07.2016, con riferimento ad una gara soggetta all'applicazione del nuovo Codice, ha chiarito come **la mancata indicazione degli oneri di**

**sicurezza interni in un'offerta di una concorrente costituisca legittimo motivo d'esclusione in quanto espressamente richiesto dalla legge.**

Premesso ciò, appare chiaro che il Nuovo Codice degli Appalti, il D.Lgs. 50/2016, affermi che il possesso di un **modello certificato di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro** oltre a garantire un nucleo di tutela minima alla salute e alla sicurezza sul lavoro, delinea un sistema di premialità in favore degli operatori economici che adottino un modello certificato di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro, indicando, fra le possibili attestazioni da acquisire all'uopo, l'**OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series**, che attualmente è in fase di revisione e a breve dovrebbe essere sostituita dalla ISO 45001).

Un sistema analogo di gestione aziendale dei rischi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro è quello disciplinato dal combinato disposto degli artt. 30 e 51, comma 3bis, del D.lgs. 81/2008, che prevede la possibilità per gli operatori economici di ottenere il rilascio di un'**asseverazione circa l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro**. È uno strumento di nuovo conio (è stato introdotto nel TUSL dall'art. 30 del d.lgs. n. 106 del 2009) che si risolve anch'esso in un'**attestazione sull'osservanza**, da parte dell'impresa che se ne doti, di un determinato standard normativo e di alcuni obblighi giuridici quali quelli relativi alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, alle attività di sorveglianza sanitaria, alle attività di **informazione e formazione dei lavoratori** (vd. Art. 30, comma 1, del TUSL).

**Entrambi tali strumenti hanno, quindi, come finalità la certificazione dell'adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Alla luce di quanto sopra esposto nell'ambito delle gare pubbliche l'adozione di un sistema certificato di gestione della sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001 o asseverazione ex art. 30 TUSL) dà diritto ad una **riduzione del 30% sulla cauzione provvisoria** (art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016) e **definitiva** (art. 103, comma 1, D.lgs. 50/2016), oltre a costituire uno dei possibili **parametri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa** quando non rappresenta un **requisito di qualità prescritto ai fini della partecipazione alla gara**. Il possesso di una certificazione sul sistema di gestione della sicurezza del lavoro quale requisito di ammissione alla gara rappresenta un punto di garanzia per l'ente appaltante ai fini delle **garanzie in merito ai criteri di sicurezza in ambito lavorativo nell'esecuzione del servizio in oggetto**. A tal ultimo riguardo l'Anac (ex Avcp), nella determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, ha sostenuto che ai sensi degli articoli 43 e 44 del D.lgs. 163/2006 (che trovano ora il loro corrispondente nell'art. 87 del nuovo Codice), **"le amministrazioni possono richiedere" ai fini dell'ammissione ad una procedura di gara "....la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità."**

È dunque riconosciuta la possibilità per le amministrazioni di imporre il possesso di requisiti di qualità specifici in capo ai concorrenti a condizione, però, che siano rispettati i principi di **proporzionalità, congruità e coerenza** con l'oggetto contrattuale, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti (art. 83, comma 2, del D.lgs. 50/2016). Sul punto l'Anac (ex Avcp) ha, ad esempio, stabilito che la richiesta della certificazione OHSAS 18001 (ISO 18001) appare giustificata nell'ambito di una gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, tra cui anche rifiuti pericolosi, il cui trattamento potrebbe esporre i lavoratori a considerevoli rischi. In tal caso l'osservanza di una specifica normativa posta a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori si pone, pertanto, come garanzia per la stazione appaltante della buona esecuzione del contratto [1].

Sempre l'Anac (ex Avcp) ha rilevato come il requisito in parola, al pari della certificazione di qualità ISO 9001 e della certificazione ambientale 14001, sia connotato da un'intrinseca **natura soggettiva**, in quanto acquistabile sulla base di **elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso** [2].

La certificazione attesta, infatti, l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un sistema di regole, che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. In altri termini il possesso della stessa indica che un imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Conseguentemente, l'Autorità, partendo dalla considerazione che è possibile assimilare la certificazione di qualità ad un requisito soggettivo, in quanto attinente ad uno specifico "status" dell'imprenditore, ha concluso che, **in caso di partecipazione alla gara di un'associazione di imprese, la certificazione deve essere posseduta singolarmente da ciascuno degli operatori facenti parte del raggruppamento** [3].

Non vi è, invece, alcun dubbio sul fatto che il possesso dell'asseverazione ex art. 30 TUSL o dell'OHSAS 18001 (ISO 18001) possa costituire un elemento di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Al riguardo, l'art. 95, comma 6, del D.lgs. 50/2016 prevede che l'OEPV, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sia valutata in ragione di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto, di cui la norma fornisce un'elencazione a titolo **meramente esemplificativo**; in particolare vengono esclusi dall'elenco alcuni dei criteri indicati dall'abrogato articolo 83 del D.lgs. 163/2006 (*il prezzo, la redditività, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento e l'origine produttiva e, in caso di concessioni, la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti*), mentre vengono introdotte specificazioni in merito al criterio della qualità, con particolare riguardo, per quanto rileva ai fini della presente trattazione, al possesso di certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali l'OHSAS 18001. Su questa scia il nuovo Codice ha finito per superare il divieto di commistione fra i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e quelli di valutazione dell'offerta;

nell'elencazione di cui al citato art. 95, comma 6, vi è, infatti, un richiamo ad elementi soggettivi tradizionalmente esclusi dal novero di quelli che potevano costituire oggetto di verifica comparativa ai fini dell'attribuzione di un punteggio all'offerta tecnica, fra questi il possesso della certificazione OHSAS 18001 (o, più in generale, di certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori), che nel vigore del D.lgs 163/2006 non veniva né poteva essere incluso, in forza del richiamato divieto, fra i criteri di esame della proposta formulata dai concorrenti [1]

[1] Cfr. Anac (ex Avcp), parere n.74 del 9/05/2013.

[2] Cfr. AVCP, determinazione n.2 del 1.8.2012, paragrafo terzo

[3] Cfr. AVCP, pareri n. 206 del 19.12.2012 e n.97 del 19.5.2011


[4] Sul punto cfr., ex multis, Anac, pareri n. 91 del 27 maggio 2015 e n.33 del 1/4/2015; Anac (ex Avcp) parere n. 4 del 06/02/2013.

Per quanto sopra descritto appare chiaro che l'assenza del possesso e relativa presentazione della Certificazione ISO OHSAS 18001 o dell'Asseverazione ex art. 30 TUSL comporteranno la non ammissibilità e/o esclusione a partecipare alla Gara di Appalto in oggetto, il cui termine per la presentazione delle offerte scadrà giorno 4 Settembre 2017 ore 12:00.

Certi di aver fatto cosa gradita si resta a disposizione per ogni qualsiasi altro chiarimento.

**Il Responsabile del Progetto**

Geom. Salvatore Torrisi



**Il Capo Area/III Tecnica**

Dot. Ing. Massimiliano Leotta

